

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E LA FEDERAZIONE ITALIANA

### SCUOLE MATERNE (FISM) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DI RUSSI AVENTI SEZIONI PRIMAVERA

ANNI 2023-2025

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Russi, presso la Sede Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

FRA

- il Comune di Russi Codice Fiscale e Partita IVA 00246880397 (di seguito denominato Comune), rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

E

- la Federazione Italiana Scuole Materne (di seguito denominata FISM) della Provincia di Ravenna con sede in Ravenna Piazza Arcivescovado n. 11 – P.IVA 80010420398 – quale rappresentante degli Enti Gestori delle locali Scuole Materne Autonome, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante, come da \_\_\_\_\_;

PREMESSO

che il comma 4 dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", all'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole Paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1 comma 2);

che la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti disabili. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa";

che la Legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro" al Capo III, articoli 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

la legge regionale n. 26 del 8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10 del 25 maggio 1999" che all'art. 1 stabilisce che la Regione e gli Enti Locali

promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo attraverso la partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti Locali; che all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono "la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla legge n. 62/2000 (...), il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi (...) nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie"; che all'art.3, comma 4 lett. c) definisce i progetti per i quali gli enti locali assicurano il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, individuandoli negli interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa, i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale e di raccordo con le altre istituzioni (nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuola dell'obbligo e servizi integrativi);

che il Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53" all'articolo 1 commi 1 e 2 prevede che "sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, "gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

che il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" all'articolo 139 commi 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine a grado;

che la Legge regionale 25 novembre 2016 n. 19 e s.m.i. "Servizi educativi per la prima infanzia" all'articolo 1 comma 3 "detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato";

#### RICHIAMATI

il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto - legge 5 dicembre 2005 n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 , n. 27"

il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento";

il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;

l'atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione dell'08/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e cura educativa";

la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna del 14/02/2021, n.51, recante "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia" che prevede, tra le finalità da perseguire, la qualificazione delle scuole dell'infanzia degli Enti locali e il miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte;

l'Intesa tra Regione Emilia Romagna, ANCI - Emilia Romagna, UPI - Emilia Romagna, con la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R.

8 agosto 2001, n.26 regolarmente sottoscritta dalle parti (agli atti della Regione con Prot. RPI/2020/42 del 23/01/2020) tuttora in vigore;

la Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede l'istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

#### RILEVATO

che il 31/12/2022 scade la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Russi e F.I.S.M. riguardante sia le scuole dell'infanzia che le sezioni primavera (conv. Rep. 5824/2019 approvata con deliberazione del C.C. n. 87 del 19/12/2019);

che nel territorio non sono presenti scuole dell'infanzia pubbliche, ed è presente una sola scuola dell'infanzia statale, ubicata nella frazione di Godo, e un solo Nido Comunale, e che quindi la presenza delle scuole paritarie autonome garantisce risposte alle famiglie con bambini/e in età da 2 a 6 anni;

che la presenza delle istituzioni educative private, il loro radicamento nella comunità sociale, costituisce un patrimonio di grande valore, ed il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso sia dal punto di vista culturale, sociale, che della economicità e produttività degli interventi;

che le 3 scuole dell'infanzia associate FISM del territorio comunale di Russi, accolgono attualmente una elevata percentuale di bambini pari a circa l' 80% sul totale della popolazione residente, e le sezioni primavera ad esse annesse coprono circa il 45% della domanda permettendo di raggiungere una copertura superiore al 39% sul territorio dell'intero comune, pertanto la presenza di tali istituzioni rappresenta un interesse della comunità nel suo complesso, non solo dal punto di vista educativo ma anche sociale ed economico;

che la collaborazione proficua e positiva consolidatasi negli anni fra Comune di Russi e FISM, anche grazie alle convenzioni, attraverso le quali le scuole autonome associate si sono impegnate a qualificare sempre più l'intervento didattico, la formazione del personale insegnante, la partecipazione ed il coinvolgimento dei genitori, permette l'erogazione di un servizio che contribuisce a dare risposta alla richiesta delle famiglie, inserendosi a pieno titolo all'interno dei servizi educativi per la fascia 2/6 del territorio comunale, in un'ottica di sistema integrato fra diversi soggetti che concorrono, senza fini di lucro, allo svolgimento di una funzione pubblica;

che l'attività svolta dalle scuole dell'infanzia associate alla Fism risponde alle finalità dell'Amministrazione Comunale sia in ordine alla promozione e allo sviluppo sociale della comunità locale e ai propri specifici obiettivi in tema di ampliamento dell'offerta educativa - scolastica sia per quanto riguarda le modalità di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio con attenzione alle condizioni socio - economiche delle famiglie; pertanto il Comune di Russi ha interesse a sostenere la gestione di questi servizi e a qualificarne l'intervento avente valenza socio educativa rilevante;

che gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla Legge Regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale dell'istruzione;

che la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi educativi per la prima infanzia, di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

#### PRESO ATTO

del fondo complessivo stanziato, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 dal Comune di Russi a favore delle seguenti scuole:

- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Giardino "Luigi Carlo Farini" di Russi;
- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Infantile "Domenico Maria Alfonso Bucchi" di Chiesuola;
- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Cooperativa Sociale "Don Ferdinando Conti a r.l." di San Pancrazio;

e che le stesse si impegnano alla realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione;

che la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Ravenna, in nome e per conto delle scuole materne autonome, si è dichiarata disponibile a vigilare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

#### VERIFICATO

che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia private FISM hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62;

che le sezioni primavera aggregate alle scuole suddette sono in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, nonché dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO ai sensi della L.R. 19/2016;

Valutata positivamente l'esperienza del convenzionamento nel periodo 2020-2022 nel segno della qualificazione del sistema locale dei servizi educativi e scolastici per bambini da 0 a 6 anni;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### **Art. 1 – Oggetto - Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici**

Il Comune di Russi come sopra rappresentato e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) della Provincia di Ravenna in rappresentanza delle scuole dell'infanzia paritarie e delle sezioni di nido aggregate (d'ora in poi "sezioni Primavera"), ad essa aderenti, assicurano in riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, ed agli anni scolastici 2022/2023 (periodo gennaio-luglio 2023) 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 (periodo settembre-dicembre 2025) gli interventi previsti dalle normative citate in premessa finalizzate alla realizzazione del locale sistema integrato di servizi educativi e scolastici.

Le parti convengono di considerare la presente convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.

La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di servizi educativi per la prima infanzia, scuola dell'infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Costituisce requisito preliminare per l'attivazione di convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative senza fini di lucro, l'acquisizione e il mantenimento del possesso della parità scolastica documentata dall'Ufficio Scolastico Regionale ed il possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune per le Sezioni Primavera.

##### **Art. 2 – Obblighi**

Le parti, nell'ambito degli interventi rivolti all'infanzia, perseguono obiettivi comuni tesi al miglioramento dell'offerta socio educativa a favore dei minori in età compresa fra i 24 mesi ed i 6 anni (è consentito l'inserimento di bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico che compiano 21 mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso dei bambini in età) in termini di:

- copertura della domanda (mediante azioni volte alla progressiva riduzione delle liste di attesa);
- perseguimento di adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
- miglioramento dell'offerta socio-educativa e della progettualità didattica;
- continuità e raccordo con l'intera offerta educativa territoriale al fine di sviluppare l'integrazione fra servizi pubblici e privati, al fine del progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione;
- inserimento di bimbi in condizione di svantaggio socio-culturale e con deficit in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- inserimento di bimbi provenienti da paesi stranieri per favorire, fin dalla prima infanzia, interventi e collaborazioni con i diversi attori del territorio al fine di offrire tutte le possibili significative esperienze sociali, educative e culturali tese a garantire uguaglianza di opportunità e rispetto delle differenze, percorsi di integrazione delle diverse culture e delle diverse pratiche educative delle famiglie;
- promozione di un servizio educativo e sociale che offre luoghi di formazione, socializzazione e stimolo delle potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali dei bambini, nella prospettiva di un armonico sviluppo psicofisico; in particolare le sezioni primavera garantiscono un supporto alle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori.

Le parti intendono ispirare i servizi a principi di pluralismo, di valorizzazione delle specificità e delle differenze individuali in un contesto educativo rispettoso della libertà di coscienza e di promozione della solidarietà tra le persone.

Tali obiettivi, assunti dalla FISM, vincolano ed obbligano direttamente gli Enti Gestori delle scuole dalla stessa rappresentate, e più precisamente:

- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Giardino "Luigi Carlo Farini" di Russi
- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Infantile "Domenico Maria Alfonso Bucchi" di Chiesuola
- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Cooperativa Sociale "Don Ferdinando Conti a r.l." di San Pancrazio.

Nel rispetto della propria autonomia pedagogico-didattica ed organizzativo-gestionale, la Federazione Italiana Scuole Materne e gli Enti Gestori concorrono alla generalizzazione dell'offerta formativa tramite collegamenti funzionali con gli altri servizi per l'infanzia e la scuola di base.

Al fine di potenziare le azioni tese alla condivisione ed al superamento delle complessità dei bisogni dell'infanzia, delle famiglie e della scuola, la FISM ed in particolare ogni Ente Gestore partecipa con un rappresentante del proprio Coordinamento Pedagogico al Tavolo delle Agenzie Educative di cui al successivo art. 12.

Tale Tavolo, costituito dai Tecnici di: Comune, Istituto Comprensivo Statale Baccarini, Servizio sociale territoriale di Russi, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, costituisce il nucleo per una prima ed indispensabile rete di comunicazione, intercettazione dei bisogni e propulsione di azioni di miglioramento. Ciascun soggetto partecipa mettendo a disposizione i propri operatori.

Le disposizioni, contenute nella presente convenzione ed assunte dalla FISM, vincolano ed obbligano direttamente gli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera da essa rappresentati in ragione del mandato da essi conferito.

### **Art. 3 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio**

La FISM e gli Enti Gestori concorrono e partecipano all'integrazione dei propri servizi con il sistema locale della scuola dell'infanzia statale e dei servizi per la prima infanzia (Nido d'Infanzia Comunale). A tal fine, per si impegnano a:

- adottare le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nella scuola dell'infanzia, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge 62/2000 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione D.M. n. 254/2012;
- progettare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle scuole dell'infanzia, tenendo conto delle specifiche esigenze educative dei bambini e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-culturale e alle situazioni di disabilità per contribuire a presentare l'autonomia e la specificità educativa della scuola in un rapporto chiaro e responsabile con le famiglie;
- per le sezioni primavera: rispettare le indicazioni previste dalla Legge Regionale 19/2016 e s.m.i., dalle direttive regionali 1564/2017 e 704/2019; elaborare un Progetto Pedagogico con valenza triennale secondo le indicazioni delle Linee guida Regionali;
- perseguire il miglioramento della proposta educativa attraverso l'adozione delle azioni di cui all'Intesa tra Regione Emilia Romagna, ANCI - Emilia Romagna, UPI - Emilia Romagna, Legautonomie - Emilia Romagna con la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 8 agosto 2001, n.26 - adottata con deliberazione di Giunta Regionale n. 651/2016 del 16 maggio 2016 (flessibilità oraria, diffusione della compresenza del personale per migliorare la qualità dell'intervento educativo, qualificazione degli spazi di vita dei bambini e, in particolare, di quelli disabili, raccordo con i nidi d'infanzia, la scuola dell'obbligo e i servizi integrativi del territorio, valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo, predisposizione della documentazione dell'attività svolta sia per consentire i confronti tra le esperienze che come garanzia di trasparenza dell'attività stessa);
- rispettare e applicare la normativa statale e regionale vigente in materia di rapporto insegnanti/numero sezioni/numero bambini.

Gli enti Gestori si impegnano a ottemperare gli obblighi previsti per l'accreditamento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 13 maggio 2019 e dal Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-6 anni) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/05/2021.

Gli Enti Gestori definiscono e rendono noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

L'anno scolastico deve avere una durata non inferiore a quanto previsto dal Calendario scolastico regionale con il quale tenderà alla piena e concreta armonizzazione. Gli orari di apertura dei servizi sono ispirati a criteri di flessibilità allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini.

Le sezioni primavera funzionano, entro i limiti previsti dalle rispettive autorizzazioni, tutti i giorni dal lunedì al venerdì da settembre a luglio.

In caso di apertura dei servizi 3-6 anni nei mesi estivi gli Enti Gestori provvederanno ad inviare al Comune

le segnalazioni di inizio attività previste dalla normativa vigente.

Annualmente gli Enti Gestori e il Comune potranno concordare la gestione di servizi estivi a favore di bambine e bambini da 24 mesi a 6 anni, sulla base della domanda espressa.

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso (articolo 1 comma 3 L. 62/2000 e s.m.i.).

La collaborazione fra il Nido comunale e le Scuole dell'Infanzia di diverso assetto istituzionale presenti nel territorio comunale consente da anni la realizzazione di un sistema integrato dei Servizi 0/6 in particolare per quanto riguarda la continuità orizzontale e verticale, la formazione, gli scambi pedagogici, gli incontri fra insegnanti, la fruizione di iniziative comuni nel territorio e in diverse cornici istituzionali.

Gli Enti Gestori delle Scuole dell'infanzia convenzionate e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e fra questi e i Dirigenti delle Scuole Statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sulla formazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni e esperienze organizzative e didattiche, contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

Gli Enti Gestori si avvalgono di proprie figure professionali, dotate di laurea specifica, ad indirizzo socio-pedagogico, o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

Gli Enti Gestori si impegnano a garantire la partecipazione attiva ai lavori del Coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole dell'infanzia da concordare in sede provinciale e in ottemperanza alla normativa vigente (vedi D.G.R. 704/2019).

Nella sopra citata dimensione storico – sociale si sviluppano processi didattico/educativi migliorativi, che, nella salvaguardia delle specificità socio – culturali di ogni scuola dell'infanzia, contribuiscono, con progetti condivisi, a garantire un livello globale di accesso e frequenza alle attività per tutti i bambini e le famiglie del territorio, arricchendo l'offerta formativa delle scuole paritarie ed indicando aspetti essenziali nella organizzazione e nel funzionamento dei Servizi stessi.

#### **Art. 4 – Accoglienza dei bambini**

La Federazione Italiana Scuole Materne tramite gli Enti Gestori delle Scuole dell'Infanzia Private Paritarie si impegnano:

- ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla Legge 62/2000 e s.m.i., alla Legge 53/2003, al Decreto legislativo 59/2004 e s.m.i., alla Legge regionale 19/2016 e s.m.i. ed alla Direttiva Regionale 1564/17 senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione e cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizione di svantaggio culturale o disabili;
- a rispettare quanto previsto dalla L.104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; e a applicare l'Accordo di Programma Provinciale vigente per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ravenna, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Ravenna, dai Sindaci dei



Comuni della Provincia di Ravenna, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dal Direttore Generale dell'AUSL di Ravenna, dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome, dai soggetti gestori delle Scuole dell'infanzia del Sistema Nazionale d'Istruzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24 gennaio 2017;

- a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande delle famiglie in lista d'attesa;
- ad attivare, congiuntamente al Comune, una rete a sostegno della domanda espressa tesa all'accoglimento globale della stessa affinché tutte le bambine e i bambini possano fruire delle medesime opportunità socio-educative nell'ambito del Sistema Integrato; tempi e modalità di attivazione della rete verranno concordati direttamente fra Enti Gestori e Comune.

#### **Art. 5 – Partecipazione delle famiglie**

La Fism e gli enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, attraverso la costituzione e la regolare attività di organismi di partecipazione, in cui siano rappresentate le famiglie e le diverse componenti scolastiche.

Agli incontri degli organismi di partecipazione sono invitati permanenti di diritto i rappresentanti dell'Amministrazione comunale a cui dovrà pervenire specifica comunicazione con l'ordine del giorno.

La FISM e gli Enti Gestori promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività educative e didattiche, assicurano inoltre la pubblicità dei bilanci e forniscono alle famiglie, nell'ambito di un'ampia e generalizzata partecipazione degli utenti all'attività dei servizi, informazioni aggiornate sull'assetto economico e gestionale della scuola stessa.

#### **Art. 6 – Vigilanza sui servizi, vigilanza igienico-sanitaria, integrazione bimbi disabili, educazione alla salute**

La vigilanza sulle Sezioni Primavera è posta in capo al Comune, ai sensi della Legge Regionale 19/2016 e s.m.i., nelle modalità previste dal vigente "Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/05/2021.

La vigilanza sulle Sezioni delle Scuole dell'Infanzia è posta in capo all'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi del D.P.C.M. 11/02/2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, il Servizio sociale territoriale di Russi ed il Comune al fine di garantire la piena integrazione dei bimbi con disabilità, con disagio socio-culturale e per la realizzazione di interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

Gli Enti Gestori sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 6 della L.R. 19/2016 e s.m.i. e del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.) in materia di vaccinazioni.

#### **Art. 7 – Sistema tariffario**

Nel rispetto dei principi di equità di trattamento, attualmente per le scuole dell'infanzia sono individuate ed



applicate quote di contribuzione indifferenziate degli utenti alle spese di gestione dei servizi.

Gli Enti Gestori, per le sezioni Primavera, applicano quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie uniformandosi a quanto determinato dal Comune di Russi per il Nido Comunale.

Il sistema tariffario differenziato verrà condiviso prima dell'approvazione da parte del Comune al fine di verificarne i riflessi sui bilanci delle singole istituzioni scolastiche.

In caso di eventuali situazioni di disagio economico o sociale delle famiglie residenti il Comune potrà intervenire, tramite il Servizio sociale territoriale di Russi, con eventuale assunzione a proprio carico della retta totale e/o parziale per periodi predeterminati. Il sostegno verrà erogato direttamente agli Enti Gestori affinché pratichino la corrispondente agevolazione della retta alla famiglia.

### **Art. 8 – Adeguatezza delle strutture**

La FISM e gli Enti Gestori garantiscono locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia, sicurezza, condizioni igienico - sanitarie e accessibilità dei locali. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazioni di edifici preesistenti l'Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti di settore, dalla normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza.

### **Art. 9 – Personale**

Il personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera deve essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto come previsto dalle normative vigenti; in particolare il personale docente deve essere provvisto di titoli di studio e abilitazione previsti dalla vigente normativa (Legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; D.M. 29 novembre 2007 n. 267 "Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27"; DM 10 ottobre 2008 n. 83 "Linee Guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento"; Legge Regionale 19/2016 e s.m.i.; Direttiva regionale 1564/2017; Direttiva Regionale 704/2019).

Al personale dipendente dall'Ente Gestore (direttivo/docente/non docente, compresi i servizi in appalto e/o esternalizzati) devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali di categoria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche in caso di non adesione ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Potranno essere coinvolti anche volontari che dovranno, comunque, possedere titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

In particolare, per garantire l'integrazione scolastica dei minori disabili frequentanti le scuole materne autonome e le sezioni primavera aggregate, FISM interverrà attraverso iniziative volte a sviluppare e qualificare l'intervento di integrazione per minori disabili, la formazione del personale di sostegno pre scolastico, e farà riferimento, per quel che riguarda i titoli e le competenze degli operatori impegnati con bambine e bambini con certificazione 104/92, alla normativa e all'allegato "DB" della Direttiva Regionale n. 514/09 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" (ad oggi parametro normativo di riferimento utilizzato dall'Amministrazione comunale nell'ambito del sostegno scolastico nella scuola pubblica).

Per tutti gli addetti, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 il gestore inoltre ha l'obbligo di richiedere il

certificato penale del casellario giudiziale, nonché autocertificazione sottoscritta dagli addetti riguardante la situazione di conoscenza di procedimenti penali in corso, per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di procedimenti in corso o condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nonché di verificare l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento anche alle disposizioni legate al D.Lgs. n. 39/2014 relative all'attuazione della direttiva 2011/93/UE tese a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

#### **Art. 10 – Formazione permanente e qualificazione del servizio**

Nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente e non docente deve essere assicurato un monte ore annuale per la programmazione educativo - didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, così come previsto dalla normativa vigente; per le Sezioni Primavera, all'interno dell'orario annuale del personale, dovrà essere previsto un monte ore non inferiore a 20 per attività di aggiornamento e formazione.

Ai fini della piena integrazione nel contesto scolastico e formativo territoriale la Federazione Italiana Scuole Materne e gli Enti Gestori concorrono:

- alla realizzazione di progetti di continuità verticale e orizzontale con altri servizi socio-educativi (in particolare con la scuola dell'infanzia statale, il nido d'infanzia e le scuole primarie) in forma autonoma o attraverso la partecipazione a progetti interistituzionali (es. il progetto inerente il "Protocollo di Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie" vigente, finanziato dal Comune di Russi);
- al potenziamento di percorsi di aggiornamento e qualificazione in forma autonoma o promossi e finanziati in collaborazione con altri enti (es. Provincia di Ravenna, Comune di Russi) e con il Coordinamento Pedagogico Comunale.

L'attività di coordinamento tra i diversi servizi educativi oggetto della presente convenzione e l'interazione con gli Enti e le Agenzie Educative del territorio viene svolta dalla Federazione Italiana Scuole Materne tramite proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, al fine di qualificare l'attività educativa e didattica delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera.

A tali figure sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziarne le capacità progettuali e di risposta alle esigenze degli operatori e degli utenti, nel rispetto della D.G.R. 704/19.

I nominativi dei Coordinatori pedagogici dovranno essere comunicati al Comune di Russi al fine di consentire la più ampia interazione professionale. I Coordinatori pedagogici sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri e alle iniziative del Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Gli Enti Gestori devono presentare annualmente al Comune i piani di formazione e qualificazione del personale docente e non docente sia delle scuole dell'infanzia che delle sezioni primavera.

#### **Art. 11– Responsabilità gestionali**

Gli Enti Gestori si impegnano, nell'espletamento dei servizi per l'accesso e la frequenza, ad assicurare un idoneo servizio di mensa; in caso di attivazione del servizio di trasporto dovrà essere garantito il pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Gli Enti Gestori sono tenuti all'osservanza delle norme igienico - sanitarie, contrattuali, assicurative, previdenziali e di sicurezza per i bimbi, per il personale e per gli ambienti previste dalla legislazione vigente.

Per il servizio di refezione deve essere assicurata l'adozione delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, nonché, per le sezioni primavera, il rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva regionale 1564/2017. Deve essere osservata la normativa sulla sicurezza degli alimenti mediante l'adozione degli strumenti di controllo previsti dal D.lgs. 155/97 (H.A.C.C.P.).

E' fatto obbligo alla FISM ed agli Enti Gestori di provvedere all'assicurazione del personale, dei volontari e dei bambini (con specifico riferimento anche ai bambini delle sezioni primavera), per infortuni e responsabilità civile.

#### **Art. 12 – Tavolo delle Agenzie Educative**

Gli Enti Gestori si impegnano a partecipare, ogni qualvolta venga convocato, al Tavolo delle Agenzie Educative, istituito dal Comune di Russi.

#### **Art. 13 – Informazione e documentazione**

Sarà cura degli Enti Gestori informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione e comunicare al Comune i nominativi dei componenti gli organi collegiali.

La FISM e gli Enti Gestori sono tenuti a presentare al Comune:

- una relazione consuntiva (di tipo qualitativo e quantitativo) sui bambini con certificazione per integrazione scolastica iscritti;
- le schede informative allegate al presente atto (allegati A e B) per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2022/2023 (gennaio/luglio 2023); 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 (settembre/dicembre 2025). corredate di:
  - o copia del Modello della dichiarazione di regolare funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie che annualmente viene trasmesso al Ministero e la scheda informativa sugli ulteriori aspetti organizzativo/gestionali;
  - o copia dei progetti pedagogici sia delle scuola dell'infanzia che della sezione primavera;
  - o piano della formazione;
- le necessarie informazioni in merito all'assetto economico della scuola (bilancio preventivo e consuntivo per ciascun anno solare oggetto della presente convenzione, debitamente approvato dagli organi competenti degli Enti Gestori):
  - o l'elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti per gli anni scolastici: 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 (settembre/dicembre 2025) prima dell'inizio dell'anno scolastico stesso. I dati relativi ai frequentanti sono coperti dal segreto d'ufficio e garantiti dalla legge sulla protezione della privacy (D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Saranno pertanto utilizzati solo per le finalità strettamente necessarie all'applicazione del presente accordo, non potranno essere divulgati né utilizzati da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

Tutte le schede devono comprendere anche i dati relativi alle Sezioni Primavera.

La FISM e gli Enti Gestori si impegnano ad elaborare e presentare al Comune di Russi per le sezioni Primavera la documentazione relativa alla rilevazione annuale sui dati per l'aggiornamento del sistema informativo regionale (SPIER) – indicativamente entro il 31 luglio di ogni anno.

La FISM e gli Enti Gestori assicurano la pubblicità dei propri bilanci, nelle forme previste dalla normativa di settore vigente.

## **Art 14 – Impegni del Comune**

Il Comune si impegna a sostenere le scuole dell'infanzia paritarie con annesse sezioni primavera, ubicate nel proprio territorio, stanziando nel proprio bilancio contributi finalizzati alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti contenuti nel presente atto.

I contributi sono corrisposti a parziale copertura dei costi operativi sostenuti dalle scuole private a salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed hanno natura di contributo "a fondo perduto" in quanto non riconosciuto a fronte di una contropartita o controprestazione specifica ma per un generale sostegno all'attività delle scuole e al perseguimento degli obiettivi di qualità previsto dal presente atto; pertanto i vincoli previsti nella presente convenzione a carico di FISM ed Enti gestori per l'erogazione del contributo non rappresentano controprestazioni ma condizioni e regole al rispetto delle quali viene subordinato il contributo pubblico. Tale convenzione si sostanzia nel sostegno alle scuole FISM le cui finalità corrispondono a quelle istituzionali dell'Amministrazione Comunale, sia in ordine alla promozione e allo sviluppo sociale della comunità locale e ai propri specifici obiettivi in tema di ampliamento dell'offerta educativa - scolastica sia per quanto riguarda modalità di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio con attenzione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. Pertanto il Comune di Russi ha interesse a sostenere la gestione di questi servizi e a qualificarne l'intervento avente valenza socio educativa rilevante. I contributi fissati sono stabiliti come sotto riportato.

1) Un contributo annuale per ciascuna sezione di scuola dell'infanzia associata FISM fissato come segue:

- euro 18.500,00 per ogni anno (2023, 2024, 2025)

2) Un contributo annuale per ciascuna sezione Primavera autorizzata al funzionamento e in possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui alla Legge Regionale 19/2016, fissato come segue:

- euro 15.500 per ogni anno (2023, 2024, 2025)

3) Un contributo straordinario, riconosciuto per l'annualità 2023 ad ogni scuola dell'infanzia associata FISM quale sostegno aggiuntivo in considerazione della complessità dell'attuale situazione economica, anche legata ai costi energetici, fissato come segue:

- euro 6.000,00 per l'anno 2023 alla Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Giardino "Luigi Carlo Farini" di Russi;
- euro 4.500,00 per l'anno 2023 alla Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Infantile "Domenico Maria Alfonso Bucchi" di Chiesuola;
- euro 4.500,00 per l'anno 2023 alla Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Cooperativa Sociale "Don Ferdinando Conti a r.l." di San Pancrazio.

Ci si riserva fin da ora di valutare l'erogazione di contributi aggiuntivi per gli anni 2024 e 2025, a seguito di verifica dell'andamento della situazione economica e di confronto congiunto con le scuole.

Il numero delle sezioni sostenute è riferito al numero di sezioni di scuola dell'infanzia ed al numero di sezioni primavera attive nell'anno scolastico 2022/2023 come dalla seguente documentazione in atti pervenuta da parte dei Legali Rappresentanti delle stesse:

- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Giardino "Luigi Carlo Farini" di Russi: prot. 8015 del

24/06/2022: Sezioni di Scuola dell'Infanzia n. 6 e Sezioni Primavera n. 1;

- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Asilo Infantile "Domenico Maria Alfonso Bucchi" di Chiesuola: prot. 8899 del 06/07/2022: Sezioni di Scuola dell'Infanzia n. 2 e Sezioni Primavera n.1;
- Scuola dell'Infanzia Privata Paritaria Cooperativa Sociale "Don Ferdinando Conti a r.l." di San Pancrazio: prot. 7124 del 07/06/2022: Sezioni di Scuola dell'Infanzia n. 2 e Sezioni Primavera n. 1.

a eventuale variazione del numero delle sezioni attive dovrà essere comunicata al Comune entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di modifica.

In caso di diminuzione il sostegno verrà riparametrato con decorrenza dalla data di comunicazione. In caso di incremento nessun sostegno verrà riconosciuto se non preventivamente concordato con il Comune preliminarmente al potenziamento dei servizi.

Il contributo verrà erogato direttamente agli Enti Gestori delle Scuole dell'Infanzia Paritarie con annesso Sezioni Primavera elencate in premessa in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 10 dicembre di ogni anno di vigenza della presente convenzione previa acquisizione della documentazione di cui all'art. 13 e di una dichiarazione resa dal legale rappresentante della scuola ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativa al numero delle sezioni attive alla data del 31 maggio e 30 novembre di ogni anno.

**4)** Un contributo annuale di euro 8.200,00 per ciascun bambino con certificazione per l'integrazione scolastica frequentante, per garantire l'accoglienza di minori con disabilità certificata in base alla normativa vigente in continuità con la convenzione stipulata con il Comune di Russi – Rep. 5824 del 2019. Questo contributo complessivo annuale sarà erogato attraverso le seguenti modalità:

- 1° quota entro il 30 agosto di ogni anno, previa verifica dell'esatto numero di bambini con certificazione scolastica, riferiti all'anno scolastico terminato;
- 2° quota entro il 10 dicembre di ogni anno, previa verifica dell'esatto numero di bambini con certificazione scolastica e delle mensilità di iscrizione riferiti all'anno scolastico in corso (per il periodo settembre-dicembre).

I contributi di cui ai punti 1), 2) e 3) verranno erogati direttamente alle tre Scuole dell'Infanzia paritarie a seguito della presentazione della documentazione elencata all'articolo 13, sulla base delle sezioni attive.

Il contributo di cui al punto 4) verrà erogato alla FISM in base al numero reale dei bambini certificati.

#### **Art. 15 – Monitoraggio e verifica**

Per verificare la permanenza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, valutarne l'attuazione e sostenere la qualità complessiva dei servizi di scuola dell'infanzia, l'Amministrazione Comunale si avvale dei seguenti strumenti:

- incontri periodici fra gli organi dell'Amministrazione comunale e gli organi della FISM al fine di garantire uno scambio di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- visite e controlli a campione da parte del coordinamento pedagogico;
- verifica della documentazione fornita di cui all'art. 13;
- "controlli a campione" dei registri giornalieri di presenza dei bambini iscritti alle sezioni primavera;

Le parti concordano che, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, possa essere messa a disposizione da

parte degli Enti Gestori eventuale documentazione giustificativa degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 16 - Inadempimenti e risoluzione**

In caso di gravi e reiterati inadempimenti, mancata o incompleta consegna della documentazione, con particolare riferimento agli standard organizzativi e pedagogici, ai bilanci consuntivi, al Regolamento su rette e modalità di pagamento, il Comune trasmette alla FISM formale contestazione assegnando un congruo termine per adempiere; in difetto, si applicano secondo criteri di proporzionalità e gradualità, le seguenti sanzioni:

- sospensione temporanea dell'erogazione del contributo comunale;
- revoca totale o parziale del contributo già erogato;
- risoluzione anticipata della convenzione.

#### **Art. 17 –Durata**

La presente convenzione ha durata triennale e fa riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, ed agli anni scolastici 2022/2023 (periodo gennaio-giugno 2023) 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 (periodo settembre-dicembre 2025). In accordo fra le parti la convenzione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni, purchè essa abbia dato buoni risultati e sussistano le condizioni di interesse pubblico e di convenienza per proseguire il rapporto con la Fism. Qualora si modificassero nel corso della durata della convenzione, le norme giuridiche di riferimento, anche in relazione all'entità dei contributi pubblici, lo stesso contributo potrà essere rivisto sulla base degli eventuali cambiamenti apportati dalle norme stesse.

#### **Art. 18 – Esclusione dall'ambito di applicazione della normativa relativa all'elaborazione del DUVRI**

La presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 “Elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi)” in quanto non si configura come contratto l'appalto o somministrazione, ma disciplina esclusivamente il trasferimento di fondi pubblici a sostegno della Fism.

#### **Art. 19 - Norme transitorie e finali**

La presente convenzione realizza fini istituzionali del Comune di Russi. Ai fini fiscali si precisa che il contributo corrisposto è a copertura parziale dei costi operativi delle scuole private a salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed ha natura di contributo "a fondo perduto" a sostegno dell'attività svolta dalle scuole dell'infanzia associate alla Fism e annesse sezioni primavera che risponde alle finalità dell'Amministrazione Comunale come illustrato nell'art. 14. Pertanto la presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della tariffa di cui al D.P.R. 131/86 e gli oneri dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi farà richiesta. Per propria natura il presente contratto non è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria. Per qualsiasi controversia, sia giudiziale sia extragiudiziale, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione sarà competente il Foro di Ravenna. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni.

Per la FISM della Provincia di Ravenna

Per il Comune di Russi

Il Legale Rappresentante

